



Bruxelles, 21 maggio 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0199(COD)**

---

---

**8857/21  
ADD 1**

**CODEC 712  
CADREFIN 248  
RELEX 441  
COH 4**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Repubblica ceca**

La Repubblica ceca accoglie con favore l'introduzione dei fondi per piccoli progetti nel regolamento Interreg.

La Repubblica ceca ritiene che i fondi per piccoli progetti possano essere disciplinati in partenariato, analogamente ad altre operazioni nell'ambito del regolamento Interreg. Ciò presuppone che i partner sui due lati della frontiera adottino un approccio analogo ed equivalente alla gestione di tali fondi. Il proseguimento della prassi vigente era alla base dell'intenzione del Consiglio e del Parlamento europeo durante i negoziati, che ha portato all'ampliamento dell'elenco dei potenziali beneficiari dei fondi per piccoli progetti nel corso della negoziazione del regolamento, rispettando l'appello dei beneficiari a livello locale e regionale. Tale aspetto è stato infine integrato nel testo di compromesso.

L'attuazione dei fondi per piccoli progetti nel quadro del partenariato consentirà di proseguire l'approccio di lunga data alla gestione di tali fondi e la prassi vigente, garantirà lo stesso livello di servizio per i richiedenti e i beneficiari finali di piccoli progetti sui due lati della frontiera e non

porterà alla creazione di nuove entità transfrontaliere aggiuntive ai soli fini della gestione dei fondi per piccoli progetti, che comporterebbe oneri amministrativi e costi aggiuntivi. Un'interpretazione diversa potrebbe inficiare le relazioni già esistenti e consolidate nonché la fiducia sui due lati della frontiera. Potrebbe ridurre la qualità dei servizi forniti ai cittadini europei e andare contro le buone pratiche già applicate nelle regioni.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

La procedura per l'adozione dei regolamenti sulla politica di coesione ha raggiunto un'altra tappa importante. L'Ungheria ritiene necessario ribadire la sua precedente dichiarazione concernente la rappresentazione e l'interpretazione del concetto di "genere" in tali regolamenti

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso, in linea con gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ungheria è convinta che il contenuto del concetto di "genere" non si presti ad essere definito in detti documenti legislativi.

In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne nei regolamenti. Per quanto riguarda la disaggregazione dei dati, l'Ungheria ritiene che la prima riga dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento FSE+ (come pure la nota 27 dell'allegato III del regolamento sul Fondo per una transizione giusta ) debba applicarsi e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate.

Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i pertinenti considerando, articoli, allegati e note dovrebbero essere intesi con riferimento al termine "genere" interpretato in conformità della legislazione nazionale.

## **Dichiarazione della Polonia**

La parità tra donne e uomini è sancita dai trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che fanno riferimento al genere, la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.

---